



21459 09

Oggetto

TRIBUTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 24783/2006

R.G.N. 28022/2006

Cron. 21459

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO ALTIERI - Presidente - Rep.
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere - Ud. 09/07/2009
Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - PU
Dott. CARLO PARMEGGIANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24783-2006 proposto da:

ASER SRL in persona dell'Amministratore Delegato,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,
presso lo studio dell'avvocato DI BENEDETTO PIETRO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

contro

2009

PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA;

2422

- **intimato** -

sul ricorso 28022-2006 proposto da:

PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DEL POGGIO LAURENTINO 66 presso lo studio
dell'avvocato TRIVOLI ALESSANDRO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato OLIVIERI GUSTAVO,
giusta delega in calce;

-controricorrente e ricorrente incid. -

contro

ASER SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 32/2006 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 11/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI BENEDETTO, che
ha chiesto l'accoglimento con condanna alle spese, il
rigetto del ricorso incidentale ove ammissibile;

udito per il resistente l'Avvocato TRIVOLI, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale,
assorbito quello incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnativa proposta dalla società contribuente sopra indicata avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza con cui aveva richiesto alla società concessionaria per la gestione delle entrate del Comune di Pomezia, A. Ser. S.r.l., il rimborso del maggiore importo versato a titolo di ICI per il 1998 e 1999.

Il ricorso è stato accolto dalla C.T.P., che ha ritenuto fondata la pretesa della società contribuente. Proponeva appello la società concessionaria, ma la C.T.R., con sentenza depositata l'11 aprile 2006, lo dichiarava inammissibile, in quanto proposto dall'amministratore delegato, senza l'assistenza tecnica da parte di difensore abilitato prevista dagli artt. 12 e 18 d. lgs. n. 546/92, alla quale sono obbligate tutte la parti del processo diverse dall'amministrazione finanziaria e dall'ente locale.

La società concessionaria ricorre per cassazione con due motivi. L'intimata società resiste con controricorso, nel quale formula ricorso incidentale, con un motivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col il primo motivo, la società concessionaria deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546/92, chiedendo a questa S.C. di verificare se "in caso di gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate di un Comune affidata a società mista partecipata in maggioranza dal Comune stesso, il legale rappresentante della società può stare in giudizio o se la stessa debba farsi rappresentare da

4

difensore tecnico". Premette che il servizio è stato affidato a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 446/97 e si configura come una forma di gestione diretta del servizio e ricorda che l'art. 11 d.lgs. n. 546/92 prevede che l'ente locale possa stare in giudizio tramite il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato il servizio tributi.

Con il secondo motivo, la concessionaria deduce ulteriore violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 546/92 e, richiamando la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità, chiede se detta disposizione debba interpretarsi nel senso che la parte che sta in giudizio senza l'assistenza tecnica debba essere invitata a conferire incarico a difensore abilitato e che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata solo ove la parti non vi ottemperi nel termine assegnatole.

Il ricorso è fondato.

Le questioni prospettate con i primi due mezzi, che, data la stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, devono essere risolte in base ai principi riaffermati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 22601 del 02/12/2004 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Componendo, il contrasto insorto in ordine alle conseguenze giuridiche ricollegabili alla presentazione del ricorso tributario che introduca controversia di valore eccedente cinque milioni delle vecchie lire, le Sezioni Unite, hanno, infatti, ribadito la validità della soluzione interpretativa, offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 13/06/2000 e n. 520 del 2002 e con l'ordinanza n. 158 del 2003, secondo la quale l'inammissibilità del ricorso deve intendersi

riferita soltanto all'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l'ordine del Presidente della Commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall'amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato, così esprimendo valutazioni adesive alla decisione di questa Sezione n. 8369 del 12/06/2002, la quale aveva statuito che "la commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, è tenuta a disporre, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, che il contribuente, attore o convenuto in giudizio, il quale risulti privo dell'assistenza di un difensore, si munisca, invece, dell'indispensabile assistenza tecnica. Da ciò consegue l'illegittimità dell'eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata in assenza dell'ordine de quo".

Questa Sezione ha, poi, affermato che tali principi valgono tanto nel caso in cui il giudizio, di primo o di secondo grado, sia introdotto dalla parte privata, che qualora attore o appellante siano le altre parti ("l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato") menzionate dal precedente art. 10, atteso che la norma dell'art. 12, comma 1 ("le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato"), sia per il suo tenore letterale, sia letta in correlazione con il richiamato passaggio dell'art. 10, induce logicamente ed inequivocabilmente a ritenere che

non si sia inteso introdurre, con riferimento ai detti soggetti, alcuna deroga alla generale necessità della difesa tecnica - che trova ulteriore riscontro normativo nell'art. 82 c.p.c. - gravante, salvo diverse specifiche previsioni di legge, su coloro i quali intendono agire o resistere in tutti i procedimenti contenziosi Cass. 7 dicembre 2005 n. 27035).

In applicazione di tali condivisi principi, il ricorso va accolto. I giudici di appello, infatti, anziché dichiarare inammissibile l'appello, avrebbero dovuto rilevare, anche d'ufficio, la mancanza di difesa tecnica della società concessionaria e, per assicurare effettività di tutela giurisdizionale e garantire la regolarità del contraddittorio, cui è sotteso il fondamentale diritto di difesa, ordinare alla parte di nominare, in assegnando termine, un difensore abilitato; e, solo, all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso.

Né a diversa conclusione possono indurre le argomentazioni svolte a sostegno del profilo di censura prospettato con il primo mezzo, perché la società concessionaria non rientra tra i soggetti che, in base alle richiamate norme, hanno titolo a stare in giudizio senza l'ausilio di difensore abilitato, ciò sia in base al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, sia in base ai principi generali desumibili dall'art. 82 c.p.c.. Infatti, la disposizione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12 comma 1, secondo cui "le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato" sia per il tenore letterale,

sia pure letta in correlazione con il precedente art. 10, a norma del quale "sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze e l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato", induce logicamente ed inequivocamente a ritenere che il Legislatore non abbia inteso introdurre con riferimento ai soggetti di che trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, gravante, in via generale, su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio. Tale obbligo, peraltro, trova ulteriore riscontro normativo nel disposto dell'art. 82 c.p.c. e nei principi elaborati dalla giurisprudenza, laddove la necessità della difesa tecnica viene pacificamente riconosciuta, salvo diverse specifiche previsioni di legge, in tutti i procedimenti contenziosi. Si tratta, in sostanza di una lettura costituzionalmente orientata delle indicate disposizioni, in linea con quella fornita dalla richiamata sentenza n. 22601/04.

Si ritiene, in buona sostanza, che le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale principio, siano di stretta interpretazione e non giustifichino l'invocata estensione (Cass. n. 27035 del 2005, cit.).

Del resto, il concessionario non puntualizza in ricorso quali siano gli elementi concreti del rapporto concessorio che giustifichino la deroga al generale principio della difesa tecnica, non rilevando, al riguardo, le caratteristiche della società concessionaria (società mista partecipata in maggioranza dall'ente locale).

In accoglimento del ricorso principale, va, dunque, cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, attenendosi ai richiamati principi, ordinerà alla A. Ser. S.r.l. di munirsi di difesa tecnica in assegnando termine e, quindi, procederà al riesame, pronunciando sul merito e sulle spese. Dovendo rinnovarsi il giudizio di appello, è ovvio che non sussistono - come rilevato dal P.G. e diversamente da quanto sostenuto dalla resistente - i presupposti per una decisione nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c.. Deve considerarsi, infine, assorbito il ricorso incidentale, con cui la società contribuente ha denunciato l'omessa motivazione della statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello,


P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Lazio

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.

Il Consigliere Est.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 9 OTT. 2009

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona

IL CANCELLIERE
Marcello Baragona